DETERMINA n. 287 del 03/04/2024

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: BROZZI ANDREA APSF EDUCATORE PROFESSIONALE: PROROGA INCARICO IN SOST. DI TITOLARE ASSENTE DAL SERV. IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS. N. 151/2001 (T.U. DISP. LEG.VE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO MATERNITÀ E PATERNITÀ)

Direttore Struttura: ***SIMONETTI GIOVANNI***
Responsabile procedimento: ***CORDIOLI ISABELLA***

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che alla data del 30/04/2024 risulta in scadenza l'incarico attivato il 16/06/2022 del sig. BROZZI ANDREA, in qualità di APSF EDUCATORE PROFESSIONALE, da ultimo, presso il CRA di Quistello a titolo di supplenza di titolare assente in attuazione di disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (cfr. decreto n. 423 del 10/05/2022 e determinazione dirigenziale n. 955 del 24/08/2024);

VISTA la nota prot. 18433 del 03/04/2024 con la quale il Direttore DAPSS chiede di mantenere in servizio il prenominato a fronte del verificarsi dell'assenza dal servizio di unità di pari profilo in attuazione di disposizioni dettate dal cit. d.lgs. n. 151/2001 al momento sino al 30/10/2024 e comunque sino e non oltre il rientro in servizio del titolare sostituito;

RICHIAMATO l'art. 70 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 "2. *I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi*";

RITENUTO di mantenere in servizio il prenominato con incarico a tempo determinato a titolo di supplenza per tutta la durata dell'assenza del titolare;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **CORDIOLI ISABELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

Determina n. 287 del 03/04/2024
Fascicolo 49/2018 Cl: 1.04.02
Proposta n. 622/2024

DETERMINA

1. di prorogare dal 01/05/2024, ai sensi dell'art. 70 CCNL 02/11/2022, l'incarico del sig. BROZZI ANDREA, in qualità di APSF EDUCATORE PROFESSIONALE presso il CRA di Quistello, a titolo di supplenza di titolare assente dal servizio in attuazione di disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001, al momento sino al 30/10/2024, e comunque per tutta la durata dell'assenza del titolare del posto sostituito;

2. di aggiornare di conseguenza la scadenza finale del contratto individuale di lavoro a termine in essere con il prenominato;

3. di dare atto che l'Azienda si riserva di risolvere il contratto anticipatamente (assicurando un termine di preavviso di cui all'art. 71, c. 4 del CCNL 02/11/2022), oltre che in caso di riorganizzazione dei servizi, per sopravvenute esigenze del rispetto della compatibilità economica e dei connessi vincoli di finanza pubblica o dei relativi fabbisogni;

4. di stipulare con il prenominato la proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato come previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. – Comparto Sanità Pubblica;

5. di mantenere al dipendente in oggetto il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. – Comparto Sanità Pubblica;

6. di dare atto che il costo complessivo della proroga, corrispondente ad oneri già sostenuti nel corso del presente esercizio, non costituisce aggravio di spesa e si riferisce ad un costo già sostenuto per equivalente figura;

7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA
SIMONETTI GIOVANNI
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 287 del 03/04/2024
Fascicolo 49/2018 Cl: 1.04.02
Proposta n. 622/2024